

N. R.G. 15866 /2018



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI**

Sezione specializzata in materia di Imprese

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Raffaella Simone	Presidente
dott.ssa Assunta Napoliello	Giudice rel
dott. Michele De Palma	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **15866 /2018** promossa da:

██████████ ██████████, con il patrocinio dell'avv. ██████████
██████████

ATTORE

Contro

██████████ **SPA.** rappresentata e difesa dall'avv. **to** ██████████

CONVENUTO

FATTO E DIRITTO

In data 11.06.2010 il sig. ██████████ stipulava con la ██████████ S.p.A. un contratto di fideiussione omnibus "per l'adempimento delle obbligazioni dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite dalla garantita ██████████ Scarl, fino alla concorrenza dell'importo di € 400.000,00..." (all. n. 2 fascicolo di parte RG 4627/18)
Successivamente, in data 03.07.2012 veniva stipulato un ulteriore contratto di fideiussione, che nulla aggiungeva al precedente, ma si limitava ad innalzare il limite garantito sino all'importo di € 530.000,00 (all. n. 3 fascicolo di parte RG 4627/18).
Con ricorso ex art. 702-bis cpc l'odierno attore, quale garante della "██████████ Scarl", conveniva in giudizio la ██████████ innanzi al Tribunale di Foggia, al fine di sentir dichiarare la nullità del contratto di fideiussione sottoscritto in data 11.06.2010, in quanto trattasi di contratto conforme al modello di contratto ABI del 2003, valutato in termini di contrasto con la normativa antitrust e di un'intesa anticoncorrenziale violativa dell'art. 2 delle l. n. 287/1990 (come da provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia per cui "gli articoli 2,6,8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie



contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'art. 2 co.2 lett. a) della legge 287/90"); o in subordine accertare che l'odierno attore non fosse debitore nei confronti della Banca delle somme pretese, con sospensione del giudizio ex art. 295 cpc, in attesa di definizione dei giudizi promossi dalla debitrice principale nei confronti della medesima Banca.

Il 25.10.2018 si costituiva in giudizio la "██████ S.p.A." quale mandataria della Banca ██████████ S.p.A., la quale eccepiva in via preliminare l'incompetenza del Tribunale adito, in favore del Tribunale di Bari, sezione specializzata delle imprese; nel merito chiedeva di dichiarare nulle esclusivamente le clausole eventualmente ritenute lesive della normativa sulla libera concorrenza della fideiussione sottoscritta il 11.06.2010, o in subordine dichiarare la validità dell'ulteriore impegno fideiussorio sottoscritto il 03.07.2012.

All'udienza del 06.11.2018 il Tribunale di Foggia rilevava la propria incompetenza per materia, assegnando alla parte ricorrente il termine di 60 giorni per la riassunzione della causa.

Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 06.11.2018 l'odierno attore dichiarava interesse alla riassunzione della causa innanzi al Tribunale di Bari sezione specializzata delle imprese.

Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 30.01.2019, si costituiva in giudizio la "██████ S.p.A." quale mandataria della "Banca ██████████", insistendo preliminarmente per l'inammissibilità della domanda, in quanto originariamente proposta ex art. 702-bis cpc.

Nel merito chiedeva di dichiarare la nullità delle sole clausole eventualmente ritenute lesive della disciplina sulla libera concorrenza di cui al contratto di fideiussione sottoscritto in data 11.06.2010; in subordine accertare e dichiarare la validità dell'impegno fideiussorio stipulato in data 03.07.2012.

Parte convenuta sosteneva, altresì, l'infondatezza della domanda attorea dovendosi ritenere il contratto sottoscritto in data 11.06.2010 non già quale fideiussione, bensì quale contratto autonomo di garanzia, data la presenza all'art. 7 della lettera di garanzia della previsione per cui "il garante è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovute per capitale, interessi, spese tasse ed ogni altro accessorio".

All'udienza del 17.02.2022, verificata la regolarizzazione del mandato difensivo con atto depositato il 17.11.2021 da parte attrice, la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 cpc.

In via preliminare, quanto all'eccezione sollevata dalla "██████ S.p.A." circa l'inammissibilità della domanda, poiché proposta con iniziale ricorso ex art. 702-bis cpc, la stessa è da ritenersi superata, stante l'instaurazione del giudizio innanzi al Tribunale delle imprese di Bari con atto di citazione contenente tutti gli elementi dell'art. 163 cpc.

Deve essere disattesa l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Bari in favore del Tribunale di Napoli sezione specializzata delle imprese, sollevata da parte convenuta



soltanto nella comparsa conclusionale e superata la preclusione temporale ex art.38 e 183 cpc.

Ora, in tema di competenza, l'art. 3 co. 1 lett. c) d.lgs. n. 168/2003 prevede che sono devolute alla competenza per materia delle Sezioni specializzate in materia di impresa le controversie di cui all' art. 33 co. 2 l. n. 287/1990 il quale dispone, per quanto qui rileva, che le azioni di nullità relative alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV della medesima legge sono devolute alle Sezioni specializzate in materia di impresa: il successivo art. 4 co. 1-ter, prevede che per controversie di cui alla menzionata lett. c., per quanto qui interessa, è inderogabilmente competente la sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Napoli. Dunque, la presente controversia, che verte sulla nullità totale delle fideiussioni per violazione del menzionato art. 2, rientrerebbe nella competenza territoriale della Sezione specializzata in materia di impresa di Napoli: tuttavia, considerato che la questione di competenza non veniva eccepita né rilevata d'ufficio nei termini di cui all'art. 38 c.p.c., e che il giudizio è proseguito con l'istruzione nel merito, deve ritenersi ormai radicata la competenza dinanzi la presente sezione specializzata.

In merito a quanto sostenuto da parte convenuta circa la qualificazione del contratto di cui è causa quale contratto autonomo di garanzia, necessita rilevare che:

la garanzia personale rilasciata dall'odierno attore per l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla [REDACTED] Scarl in favore della Banca rientra nello schema tipico della fideiussione omnibus (ovvero per tutti i rapporti facenti capo alla garantita società); assume parte convenuta, al contrario, la natura di contratto autonomo di garanzia in virtù della clausola contenuta nell'art. 7 per cui "il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovute per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio". Così, nel prestare garanzia nei confronti della [REDACTED] Scarl, l'odierno attore avrebbe, secondo la prospettazione della convenuta, preventivamente rinunciato ad opporre alla Banca [REDACTED] S.p.A. le eccezioni relative al rapporto fondamentale. Come è noto, la fideiussione ed il contratto autonomo di garanzia sono annoverabili tra le garanzie personali che conferiscono al soggetto che ne beneficerà una pretesa creditoria da far valere nei riguardi del soggetto garante.

In particolare, "il contratto autonomo di garanzia, espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante): invero, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone



in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore" (Cass. sez. un. n. 3947 del 18.2.2010, in tal senso anche Cass. civ. sez. III, n. 30181/2018, Cass. civ. sez. I, 21.1.2020, n. 1186). "L'assenza dell'accessorietà della garanzia, che caratterizza il contratto autonomo di garanzia rispetto alla fideiussione, comporta l'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c. e la conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché ad opporre al garante tali eccezioni successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo (tra le altre, Cass. 23.06.2009, n. 14621; Cass. 17.01.2008, n. 903; Cass. 31.07.2015, n. 16213), là dove l'accessorietà della garanzia fideiussoria postula, invece, che il garante ha l'onere di preavvisare il debitore principale della richiesta di pagamento del creditore, ai sensi dell'art. 1952, comma 2 c.c., all'evidente scopo di porre il debitore in condizione di opporsi al pagamento, qualora esistano eccezioni da far valere nei confronti del creditore" (Cass. 17.06.2013, n. 15108).

La differenza tra il contratto autonomo di garanzia e la fideiussione non risiede, dunque, nel genus della funzione che, in entrambi casi, è di garanzia, bensì nella graduazione di tale funzione: accessoria al rapporto principale nel caso di fideiussione; scissa e indipendente dall'obbligazione garantita nel caso di contratto autonomo, con preclusione, in tale ultimo caso, della facoltà per il garante di opporre le eccezioni attinenti al rapporto garantito.

Per quanto riguarda il regime delle eccezioni, in ragione dell'assenza dell'accessorietà propria della fideiussione, "il garante, nel contratto autonomo di garanzia, non può opporre eccezioni riguardanti il rapporto principale, ossia il rapporto di valuta, salva l'esperibilità del rimedio generale dell'exceptio doli, potendo però sollevare nei confronti del creditore eccezioni fondate sul contratto di garanzia" (cfr. Cass. civ. sez. III, n. 31956/2018).

L'autonomia del contratto di garanzia determina un'astrazione sostanziale della garanzia stessa rispetto al rapporto garantito in quanto il garante si impegna a pagare al beneficiario a "semplice" ovvero "a prima" richiesta del creditore, rinunciando ad opporre le eccezioni relative al rapporto garantito. L'astrazione sostanziale nel contratto autonomo di garanzia, infatti, è l'effetto dell'inserimento di clausole "a prima richiesta" o "senza eccezioni" le quali assolvono la funzione di dispensare il beneficiario della prova dei presupposti legittimanti la richiesta di pagamento. Secondo le Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. Un. n. 3947/2010) tali clausole sono espressione della volontà delle parti di derogare alla disciplina legale della fideiussione, attribuendo al creditore il potere di esigere dal garante il pagamento immediato, a prescindere da qualsiasi accertamento in ordine all'effettiva sussistenza di un inadempimento del debitore principale. L'inserimento delle clausole "a prima



richiesta" e "senza eccezioni", dunque, determina una presunzione di autonomia della garanzia, superabile laddove dal contenuto della convenzione negoziale risulti una diversa volontà delle parti: "nel contratto autonomo di garanzia – ai fini della distinzione dalla fideiussione – non è decisivo l'impiego o meno di espressioni quali a prima richiesta o a semplice richiesta scritta, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e quella di garanzia" (Trib. Firenze, n. 1722/2020). Ed ancora, "la clausola del contratto di fideiussione secondo la quale il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, non è di per sé solo idonea a qualificare tale atto come un contratto autonomo di garanzia, non essendo sufficiente ad escludere l'accessorietà della garanzia e il conseguente diritto del fideiussore di opporre le eccezioni relative al rapporto fondamentale" (Corte Appello Venezia, 2.7.2020). "Una mera clausola di "pagamento a prima richiesta" non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita (Cass. n. 16825 del 9.8.2016).

In definitiva, per poter configurare un negozio fideiussorio come contratto autonomo di garanzia, è necessario che dal contratto emerga la volontà dei contraenti di rendere autonoma la garanzia, imponendo al garante non solo di pagare immediatamente, ma anche di non sollevare in modo assoluto (anche in un secondo momento) eccezioni.

Applicando i suesposti principi al caso di specie, il solo inserimento nel contratto in oggetto della clausola "a semplice richiesta scritta" (art.7), non vale a qualificare il negozio in termini di contratto autonomo di garanzia, non essendoci ulteriori elementi che facciano concludere in tal senso. Né, tantomeno, può assumere rilievo quanto indicato al successivo art. 9 del negozio fideiussorio "nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la Banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore", atteso che non gli è preclusa comunque la possibilità di opporre al creditore le altre eccezioni spettanti al debitore principale.

Ma v'è di più, il negozio fideiussorio stipulato tra [REDACTED] e Banca [REDACTED] S.p.A. è configurabile come una fideiussione omnibus che, come noto, "si differenzia dalla fideiussione ordinaria per il fatto che la garanzia non è limitata a un certo debito, ma garantisce il pagamento di tutti i debiti assunti o che si assumeranno con la banca, per qualsiasi operazione bancaria, presente o futura", così come desumibile dall'allegato 2 del fascicolo di parte convenuta, atteso che veniva prestata garanzia "sino alla concorrenza dell'importo di € 400.000,00, successivamente aumentata a € 530.000,00 per l'adempimento di qualsiasi obbligazione assunta dalla [REDACTED] Scarl verso la Banca, dipendente da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato, quali ad esempio, sotto



qualsiasi forma concessi, apertura di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, sconto o negoziazione di cambiali o documenti, rilascio di garanzie a terzi.....". Sebbene l'inserimento dell'inciso "a semplice richiesta" possa, in astratto, essere un indice della volontà delle parti di elidere il nesso di accessorietà tipico della fideiussione, al fine di operare una più corretta qualificazione giuridica dell'impegno assunto dal garante è necessario esaminare l'intero contesto delle pattuizioni. In tal senso assumono rilevanza le ulteriori clausole previste nella fideiussione; infatti, l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni generalmente è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale (Tribunale Milano sez. VI, 16/07/2020, n.4405).

Inoltre, sarebbe incompatibile con un contratto autonomo una garanzia che, come la fideiussione omnibus, non predetermini in maniera precisa l'oggetto della prestazione del garante, ma lo individui in relazione al debito del debitore principale (limitatamente all'importo massimo garantito), che può variare nel tempo: l'autonomia dell'obbligazione di garanzia rispetto all'obbligazione del garantito, che vale ad escludere la sua accessorietà e la possibilità di proporre le eccezioni del debitore principale, richiede la sussistenza di un contratto (anziché un atto unilaterale di prestazione di garanzia) e la predeterminazione della somma di denaro che il garante in via autonoma si obbliga a corrispondere, in via sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore. Tale contenuto, che risponde al requisito di determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto (art. 1346 c.c.), richiesto a pena di nullità (art. 1418 comma II c.c.), è incompatibile con una fideiussione omnibus che indica solo l'importo massimo garantito e che comporta, da parte del garante, l'impossibilità di conoscere preventivamente la prestazione che si obbliga ad effettuare a semplice richiesta, senza possibilità di proporre eccezioni inerenti il rapporto obbligatorio garantito. In altri termini una garanzia personale che, come quella di cui si discute, indica un importo massimo garantito e la prestazione alla quale sarà tenuto il garante, non ha alcun carattere di autonomia rispetto alle obbligazioni principali (contratto di conto corrente e contratto di mutuo ipotecario), dalle quali dipende il quantum garantito, e può qualificarsi solo come fideiussione per obbligazioni future.

Alla luce di quanto esposto, il contratto sottoscritto da [REDACTED] con la Banca [REDACTED] S.p.A. è, pertanto, qualificabile come fideiussione omnibus.

Chiarito l'inquadramento giuridico della pattuizione sottoscritta dalle parti, si osserva; lamenta parte attrice la nullità del contratto di fideiussione stipulato in data 11.06.2010 che, riproducendo lo schema ABI, si assume violativo della normativa antitrust perché contenente clausole idonee a restringere la concorrenza e a provocare un aggravio economico indiretto. In tal senso, le clausole riproduttive delle determinazioni dell'ABI contribuiscono a coordinare il comportamento d'impresе concorrenti, falsando la libera concorrenza. Peraltro, in tema di intese



anticoncorrenziali vietate dall'art. 2, l. n. 287 del 1990, fra i contratti o negozi "a valle" delle dette intese illecite (concluse "a monte") rientrano anche i contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa da parte dell'Autorità: infatti, ai fini della nullità per violazione della normativa antitrust è irrilevante che la garanzia sia stata contratta prima o dopo il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, poiché, quel che assume rilievo, ai fini della predicata inefficacia delle clausole del contratto di fideiussione di cui agli artt. 2, 6 e 8 è il fatto che esse costituiscano lo sbocco dell'intesa vietata (Cass. n. 13846/2019, in tal senso anche Cass. n. 29810/2017, Corte d'Appello di Bari n. 730/2020 e n. 522/2020).

Tuttavia, il provvedimento di Banca d'Italia, che ha accertato la contrarietà al diritto della concorrenza di alcune delle clausole presenti nel modulo standard predisposto dall'ABI, non comporta l'automatica e integrale nullità di tutti i contratti di fideiussione stipulati sulla base di tale modello, ma ha disposto che: "gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a); b) le altre disposizioni dello schema contrattuale non risultano lesive della concorrenza". La recente giurisprudenza della Corte Suprema (Cass. Sez. Un. n. 41994/2021), ha confermato l'orientamento per cui le polizze fideiussorie sono nulle limitatamente alle clausole riprodotte dello schema ABI in violazione della normativa antitrust, non estendendosi all'intero contratto di garanzia che conserva la propria validità e causa concreta.

Invero, l'estensione all'intero contratto della nullità delle singole clausole, secondo la previsione dell'art. 1419 cod. civ., ha carattere eccezionale, in quanto deroga al principio generale della conservazione del contratto, e può essere dichiarata dal giudice solo se risulti che il negozio non sarebbe stato concluso senza quella parte del suo contenuto colpita dalla nullità, e cioè solo se il contenuto dispositivo del negozio, privo della parte nulla, risulti inidoneo a realizzare le finalità cui la sua conclusione era preordinata (v. in senso conforme Cass. n. 10690 del 20/05/2005). Pertanto, alla luce di tali principi e in ragione del principio di conservazione degli atti negoziali, occorre considerare nulli i contratti di fideiussione a valle solo limitatamente alle clausole riprodotte dello schema illecito a monte, poiché adottato in violazione della normativa nazionale ed Eurounitaria antitrust, a meno che non risulti provata una diversa volontà delle parti, nel senso dell'essenzialità per l'assetto di interessi dei contraenti, della parte del contratto colpita da nullità (Cass. n. 41994/2021; Cass. n. 24044/2019).

Tale carattere essenziale deve essere dimostrato, in modo adeguato, dalla parte interessata all'estensione della nullità: in tal senso, e nello specifico, le clausole in questione sono in realtà funzionali al solo interesse della banca e non del fideiussore; quindi, solo la banca avrebbe potuto dolersi della loro espunzione dalla complessiva pattuizione. D'altra parte, l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia anche in seguito all'esclusione delle suddette clausole, poiché l'alternativa



sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti.

Dunque, dall'applicazione di tali principi deriva che la fideiussione per cui è causa resta pienamente valida ed efficace, sebbene depurata delle sole clausole riproduttive di quelle dichiarate nulle dalla Banca d'Italia poiché anticoncorrenziali: art. 2 clausola di reviviscenza, art. 6 clausola di rinuncia dei termini e art. 8 clausola di sopravvivenza, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1419 c.c.

L'assetto degli interessi in gioco non appare pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rivenienti dalle intese illecite: le clausole tacciate di nullità non appaiono decisive ai fini della conclusione del contratto sulla considerazione che le clausole in questione sono, in realtà, funzionali all'interesse della banca e non dei fideiussori e che quindi, solo la banca avrebbe potuto dolersi della loro espunzione. Le clausole, frutto di intese illecite e favorevoli solo alla Banca, non incidono sulla struttura e sulla causa del contratto, non hanno pregiudicato la posizione del garante, che risulta meglio tutelata proprio in ragione della declaratoria di nullità parziale.

Ebbene, in definitiva, pur se nulle quelle clausole (2, 6 e 8), non si può pronunciare la declaratoria di nullità dell'intero contratto, in mancanza di allegazione che quell'accordo, senza l'inserimento di dette clausole, non sarebbe stato concluso. In definitiva, per pronunciare la nullità dell'intero contratto fideiussorio è necessaria la decisività delle clausole nulle contenute nell'atto medesimo (e coincidenti con quelle suindicate) ai fini della conclusione del contratto per entrambe le parti (in questo senso, anche Cass. n. 24044/2019; Cass. n. 13846/2019), ma sul punto nulla è stato dedotto dalla difesa di parte attrice, non avendo questa neppure allegato quale sarebbe la conseguenza della nullità di tali clausole sui rapporti fideiussori per cui è causa.

Ne consegue che, pur volendo ritenere nulle le clausole di cui agli artt. 2,6,8 del contratto di fideiussione stipulato dall'attore, in ogni caso deve concludersi per il rigetto della domanda di nullità attesa la natura di nullità parziale, limitata alle sole clausole inserite in violazione della normativa antitrust l. 287/1990.

Alla stregua delle argomentazioni svolte, la domanda attorea deve essere rigettata. Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate, come da dispositivo, valore indeterminabile complessità bassa, esclusa la fase istruttoria considerata la natura solo documentale della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bari quarta sezione civile in composizione collegiale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato il 06.11.2018 da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] S.p.A. quale mandataria della Banca [REDACTED] S.p.A.,

così provvede:

1. Rigetta la domanda;
2. Condanna [REDACTED] al pagamento delle spese processuali in favore di [REDACTED] S.p.A. che liquida in €.5500,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%



Così deciso in Bari, nella camera di consiglio il giorno 09/05/2022

Il Giudice rel. est.

Assunta Napoliello

Il Presidente

Raffaella Simone

